



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

Dott. Maura STASSANO	Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO	Consigliere relatore
Dott. Mariagrazia PISAPIA	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 03/02/2020 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al **n. 73/2018** del ruolo generale appelli lavoro

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Emilia Conrotto in virtù di procura generale *ad lites* del
21/07/2015 n. 80974 Rep. per notar P. Castellini di Roma, elettivamente



domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Salerno, corso Garibaldi n. 38;

APPELLANTE

E

D'URSO DONATO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Spagnuolo e Stefania Spagnuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Salerno, corso Garibaldi n. 194, come da mandato a margine della memoria difensiva di appello;

APPELLATO

OGGETTO: obbligo contributivo.

Appello avverso la sentenza n. 2318/2017 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo, improponibile o inammissibile il ricorso di primo grado; nel merito rigettarlo; vinte le spese.

Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in data 10/10/2016, D'Urso Donato premesso che con "avviso di addebito" del 16/06/2016 l'INPS chiedeva il pagamento dei contributi come coltivatore diretto per l'anno 2016 (€ 2.523,92); che non sussistevano i presupposti per l'obbligo contributivo; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di dichiarare inesistente l'obbligo contributivo e di dichiarare illegittimo l'avviso di addebito, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS deduceva l'inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza, e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza depositata in data 03/08/2017, il Giudice di primo grado, dopo avere esposto nella narrativa che la controversia riguardava "l'avviso di pagamento n. 100 2013 9035193952 000" per l'importo "complessivo di € 20.429,10 per gli anni 2006-2011", accoglieva l'opposizione, annullando il predetto atto.

Avverso tale pronunzia l'INPS proponeva appello con ricorso depositato in data 01/02/2018, censurando l'impugnata sentenza.

In particolare, eccepiva la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale aveva annullato un avviso di addebito che non era l'atto



impugnato dal D'Urso, e non aveva dato neppure alcuna indicazione delle ragioni della decisione.

Osservava che l'atto notificato al D'Urso e oggetto del ricorso di primo grado non era un avviso di addebito, e deduceva di avere già eccepito in prime cure la inammissibilità della domanda avanzata dalla controparte.

In via subordinata, assumeva l'infondatezza della opposizione spiegata dal D'Urso, in base agli accertamenti ispettivi svolti circa la posizione previdenziale, già oggetto di varie pronunzie di primo e di secondo grado (di cui una era stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione, con giudizio ancora pendente).

Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva del 10/12/2018, D'Urso Donato affermava di “prendere atto” del vizio di nullità della sentenza, come denunciato dall'INPS, ma eccepiva che il caso non rientrava nelle ipotesi tassative che comportavano la rimessione degli atti al primo Giudice.

Riconosceva che l'atto impugnato era un mero “prospetto riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'anno 2016”, ma osservava che in esso era indicato l'importo relativo (€ 2.523,92, pagabili in 4 rate).



Chiedeva quindi il rigetto del gravame dell'INPS, con vittoria di spese del doppio grado, dolendosi della compensazione operata dal Tribunale circa le spese del primo grado.

All'udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'INPS è fondato.

Preliminarmente si rammenta che, come documentato in atti e riconosciuto anche dal D'Urso nella memoria difensiva di secondo grado, l'atto impugnato con il ricorso di primo grado non è un avviso di addebito, cioè un atto "esattoriale", bensì un mero "prospetto riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2016" (v. l'atto del 16/06/2016 nella produzione di parte ricorrente di primo grado).

L'atto impugnato con il ricorso, inoltre, non è neppure "l'avviso di pagamento n. 100 2013 9035193952 000" indicato nel dispositivo dal Tribunale nella pronunzia qui gravata.

In effetti, l'atto oggetto di causa non contiene una espressa richiesta di pagamento delle somme, né minaccia o realizza una esecuzione forzata in



danno del destinatario, non è un atto di riscossione, né un atto idoneo all'esecuzione.

Esso invece si configura quale mero atto utile all'interruzione della prescrizione del diritto dell'Istituto al recupero dei contributi.

Come affermato dalla S.C., sono inammissibili *“azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti”*, perché solo l'intera fattispecie, una volta perfezionatasi, può nella sua interezza costituire oggetto di accertamento (Cass. n. 10039/2002).

La funzione dell'art. 100 cod. proc. civ. è, infatti, quella di *“sintetizzare in unica definizione il complesso dei criteri di selezione dell'accesso al giudizio”*, richiedendo *“la sussistenza della lesione di un diritto (art. 24 Cost., art. 99 cod. proc. civ., art. 2907 cod. civ.) inteso quale titolarità di una situazione giuridica subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio”* (Cass. n.16626/2016).

Non sono proponibili, quindi, *“azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di*



accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (Cass. SS.UU. n. 27187/2006).

“Colui che agisce con l’azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. n. 16162/15).

Perché la situazione di incertezza si obiettivizzi è necessario che su di essa intervenga un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio del quale si vuol rimuovere l’effetto pregiudizievole, cioè il danno che l’attore soffrirebbe senza la pronuncia di accertamento del giudice; atto o fatto esteriore che non è altro che la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall’attore, conseguendo solo a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale (Cass. n. 11870/04).

Nel caso di specie, alla luce della natura e del contenuto della lettera del 16/06/2016, non emerge l’interesse diretto e concreto del D’Urso all’azione ex art. 100 cpc, in quanto l’atto *de quo* manifesta una volontà



collaborativa dell'INPS, un invito al confronto in sede amministrativa, e non l'affermazione di una pretesa definitiva ed inoppugnabile.

Risulta di conseguenza inammissibile il ricorso di primo grado (inammissibilità che l'INPS aveva già tempestivamente eccepito in prime cure), onde la sentenza del Tribunale va riformata.

Risultano a questo punto assorbiti gli altri rilievi sollevati dalle parti (fra cui la nullità della sentenza del Tribunale per omessa motivazione, e per errata indicazione dell'atto impugnato e annullato), nonché ogni questione inerente sia la posizione previdenziale del D'Urso sia la eventuale pendenza di altri giudizi fra le stesse parti.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, e vanno calcolate in base al valore della controversia (l'ammontare dei contributi oggetto della missiva: € 2.523,92).

Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS in data 01/02/2018 nei



confronti di **D'URSO DONATO**, avverso la sentenza n. 2318/2017 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 03/08/2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto da D'Urso Donato;
- 2) condanna D'Urso Donato alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 843,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CNA e spese vive come per legge, e quanto al secondo grado in complessivi € 915,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CNA e spese vive come per legge;
- 3) dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 03/02/2020.

Il Consigliere estensore

Dott. Lia Di Benedetto

Il Presidente

Dott. Maura Stassano

